

INCONTRO CON L'ON. GIOVANNI KESSLER

*a cura della dott.ssa Giuliana Corbascio**

Dinanzi alle numerose perplessità ed incertezze che ha provocato negli animi degli operatori la recente riforma delle esecuzioni mobiliari, non poteva perdersi l'occasione di apprendere direttamente dal legislatore l'interpretazione *autentica* della legge.

L'on. Giovanni Kessler, primo firmatario della L. 52/2006, in visita a Brindisi per partecipare al Convegno "*Il nuovo processo esecutivo e fallimentare*", organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Brindisi e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi, il giorno 20 ottobre 2006, ha accolto con interesse l'invito di chiarire alcuni passaggi della riforma.

Quali sono state le principali motivazioni che hanno ispirato la L. 52/2006? Cosa non funzionava nel sistema precedente e cosa secondo lei andrebbe ancora ritoccato se fosse possibile?

*La recente riduzione dell'area di fallibilità, conseguente all'attuazione della L. 80/2005, ha determinato la necessità di operare un reinquadramento di sistema alle procedure esecutive, assegnando maggiore incisività alle esecuzioni mobiliari. Diventava necessario intervenire subito per assicurare effettività alla tutela del diritto di credito, capovolgendo la prospettiva ed effettuando una **piccola rivoluzione culturale**. Infatti, l'esecuzione così come era impostata, restava fine a se stessa, puramente formale e meccanica. Occorreva impiegare le risorse in modo selettivo ed efficiente, orientando – sul piano normativo ed organizzativo – passaggi processuali semplici. In particolare, sono stati affermati tre principi fondamentali:*

- *la collaborazione;*
- *la responsabilizzazione professionale dell'Ufficiale Giudiziario;*
- *la semplificazione del rito.*

La novità maggiore è rappresentata appunto dalla collaborazione richiesta al debitore, quale specificazione processuale del principio di correttezza che spiega l'estensione della fattispecie penalistica di cui all'art. 388 c.p., come peraltro avviene - con regimi anche più severi- in altri ordinamenti europei. Il pignoramento diventa pertanto l'atto iniziale che da luogo ad una dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore.

La richiesta di intervento era, dunque, urgente; per questo si sono superate tutte le divergenze politiche ed è stata raggiunta in tempi celeri l'unanimità.

Resto convinto, però, che si potrebbe perfezionare la parte riguardante la semplificazione della procedura.

La riforma delle esecuzioni mobiliari vuole valorizzare la figura dell'Ufficiale Giudiziario, che diventa "dominus" della procedura. Qual è l'aspettativa in termini di miglioramento dell'efficacia dell'azione esecutiva?

Si tratta di un "investimento necessitato" sulla figura dell' Ufficiale Giudiziario a cui vengono assegnate nuove attribuzioni al fine di contrastare la frequente censura di inefficienza ed eccessiva durata che l'ordinamento italiano ha riportato in materia. Prima di tutto viene richiesto all'Ufficiale Giudiziario di procedere ad una ricognizione estimativa sommaria ma non

*Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi

superficiale, improntata a maggiore selettività. Le modifiche dell'articolo 517 cpc – che subisce una mutazione genetica - prevedono che i beni pignorati siano selezionati dall'Ufficiale Giudiziario e valutati nel rispetto dei valori concretamente realizzabili. Al contempo, la maggiore responsabilizzazione dell'Ufficiale Giudiziario viene raggiunta mediante una più stabile integrazione nel pignoramento dell'attività dello stimatore nonché mediante una modernizzazione e razionalizzazione nella fase di ricerca ed individuazione dei beni. L' Ufficiale Giudiziario diventa così colui che gestisce – con capacità e umanità professionale - l' intera esecuzione avvalendosi di esperti, strumenti tecnologici, attività di indagine patrimoniale: tutti elementi diretti al raggiungimento del risultato richiesto.

In quale contesto si potrebbe collocare la figura professionale dell'Ufficiale Giudiziario: impiegato pubblico, professionista dipendente dello stato o professionista autonomo? Gli si potrebbero affidare maggiori competenze in funzione del suo ruolo di arbitro “super partes”?

Attualmente, l'Ufficiale Giudiziario rimane una figura ibrida. Purtroppo, non è stato possibile apportare anche delle modifiche di ordine contrattuale. Penso, comunque, che se vengono raggiunti gli obiettivi perseguiti, possano essere corrisposti - in futuro - maggiori riconoscimenti.

A tutt'oggi non vengono eseguite le foto dei beni pignorati perché non si dispone delle apparecchiature necessarie; i verbali così presentati a parere di alcuni sono da considerarsi nulli, Lei cosa ne pensa in proposito?

Non è stata casuale la scelta nell'art. 518 cpc della locuzione “...la descrizione delle cose pignorate avviene mediante rappresentazione fotografica ...”, invece di utilizzare altre formule. La fotografia è il modo in cui deve essere predisposto il verbale di pignoramento, che solo così può ritenersi completo. Tale previsione normativa è motivata dal voler limitare gli episodi di sostituzione dei beni pignorati che sono aumentati negli ultimi tempi. Non posso, però, sostenere che la mancanza della fotografia possa causare la nullità del pignoramento. Tale pronuncia spetta al giurista.

Poiché sono aumentati gli adempimenti dell'Ufficiale Giudiziario e sono stati ampliati i termini per eventuali opposizioni, ritiene praticabile l'aumento a quarantott'ore del termine per il deposito del verbale di pignoramento in Cancelleria?

Ritengo sia una richiesta legittima. I termini non sono, però, stati oggetto di modifica. Sarebbe necessaria una ulteriore riforma che è attualmente improponibile.

Ritiene utile, ai fini di un'eventuale querela di parte, che l'Ufficiale Giudiziario verbalizzi il caso che il debitore assente non abbia reso la dichiarazione nei quindici giorni?

E' un adempimento non richiesto, e pertanto ci si può astenere dal compierlo.

Il tempo a disposizione (“pochissimo”) è scaduto!
Ringrazio l'On. Kessler per la Sua gentile disponibilità.